

Rutigliano, 09.05.2023




Spett.le
COMUNE DI RUTIGLIANO
IN PERSONA DEL SINDACO
PRO TEMPORE
Palazzo di Città
70018 – RUTIGLIANO (BA)

e, p. c. Alla C.A.
PREFETTO DI BARI
Palazzo del Governo
70121 – B A R I

ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

I sottoscritti **PALMINO GIUSEPPE**, nato a Rutigliano (Ba) il _____ ed ivi
residente alla Via _____, consigliere del
Movimento 5 Stelle, **POLI GIUSEPPE ROCCO**, nato a Rutigliano (Ba) il _____ ed
ivi domiciliato _____, consigliere della
lista civica Impegno per Rutigliano, **LAMPARELLI DONATA**, nata a Rutigliano (Ba) il
_____ ed ivi residente alla Via _____,
consigliere della lista civica Rutigliano Prima, **MAGGIORANO MICHELE**, nato a
Rutigliano (Ba) il _____ ed ivi residente alla Via _____
consigliere della lista civica Rutigliano Prima e **ROMAGNO**
ROBERTO, nato a Bari il 03.03.1962, residente in Rutigliano alla Via _____
_____ , consigliere della lista civica Moderati per
Rutigliano, nella qualità di consiglieri comunali del Comune di Rutigliano, formulano istanza
per l'annullamento

della seduta del 05 maggio 2023 del consiglio comunale di Rutigliano, per difetto del numero
legale perché possa ritenersi valida la seduta stessa, come prescritto dall'art. 45 del



regolamento comunale, approvato con delibera di consiglio comunale n. 97 del 20.12.2001, nonché la conseguente illegittimità di tutte le deliberazioni assunte durante il consiglio del 5 maggio 2023

premessi che

- in data 19/04/2023, il Presidente del Consiglio, dott. Alessandro Milillo, per il tramite del messo comunale, ha notificato la convocazione del consiglio in sessione ordinaria di prima per sabato 29.04.2023 alle ore 9,00 e in seconda convocazione per venerdì 05.05.2023, alle ore 16,30 (*all. n. 1*);

- in prima convocazione, la seduta è andata deserta;

- venerdì 05.05.2023, alle ore 17,00, alla seduta di consiglio comunale, convocata in seconda convocazione, erano presenti soltanto 8 consiglieri su 17 (Milillo, Sorino, Tarulli, Gallo, Valenzano F.P., Redavid V., Tagarelli e Redavid R.), oltre il Sindaco Valenzano;

- dopo la verifica del numero legale, con 9 presenti (compreso il Sindaco) e 8 assenti, il segretario comunale ha ritenuto di considerare valida la costituzione della seduta nonostante il quorum costitutivo preveda il raggiungimento di 10 (9+1) presenze.

L'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) demanda al regolamento comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, la determinazione del numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, con il limite che detto numero non può in ogni caso scendere sotto la soglia del terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente.

Lo Statuto Comunale di Rutigliano, all'art. 22, prescrive che: "*Le sedute di Consiglio Comunale in seconda convocazione si intendono valide se è presente la metà più uno dei consiglieri assegnati*" (*all. n. 2*).

Il Regolamento del Consiglio Comunale di Rutigliano, all'art. 45, comma 1, prescrive che: "*Il Consiglio non può deliberare..., se alla seduta di prima convocazione non intervenga almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda*

convocazione...le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati” (all. n. 3);

Nel caso di specie, è evidente che si è ritenuta valida una seduta di consiglio comunale, convocato in seconda convocazione, pur essendo in presenza di un numero inferiore di consiglieri rispetto a quello prescritto dalla fonte regolamentare, che avrebbe dovuto indurre il Presidente del Consiglio ed il Segretario Generale a dichiarare la seduta non valida per la mancanza del numero legale, invece di arroccarsi dietro circolari e sentenze che non trovano applicazione al caso specifico.

Si rileva che, tanto lo Statuto Comunale, quanto il Regolamento Comunale, in maniera chiara ed inequivocabile, non lasciano dubbi interpretativi sul criterio previsto dalla legge per il quorum costitutivo.

Si rileva, altresì, che con nota n. 8261 del 16.03.2023, il Ministero dell’Interno ha evidenziato che il richiamato art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 demanda al regolamento del consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, la disciplina del funzionamento dei consigli ed anche l’indicazione del numero legale per la validità delle sedute.

La ratio della norma è quella di lasciare alla discrezionalità organizzativa dell’Ente locale la fissazione del quorum strutturale di prima come di seconda convocazione, nonché le modalità ed i criteri per il suo calcolo.

L’unica limitazione che pone la norma è che il regolamento deve indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.

Nel caso di specie, la norma statutaria è coerente con quella regolamentare ed entrambe sono conformi al disposto del citato art. 38 del d.lgs. n. 276/2000.

I consiglieri assegnati al Comune di Rutigliano sono 17, compreso il Sindaco. Pertanto, la metà dei consiglieri è pari ad 8,5 che, con l'arrotondamento per eccesso diventa 9, mentre in seconda convocazione è richiesta la metà +1, ossia 10.

Ad onor del vero, in forza del **parere del Ministero dell'Interno del 26.10.2016** e successive pronunce giurisprudenziali, è stato statuito che ove manchi nel regolamento comunale l'esclusione esplicita del sindaco, si ritiene che lo stesso debba essere incluso nel computo.

Attenendosi alla circolare sopra richiamata, **il numero dei consiglieri presenti alla seduta del consiglio comunale di venerdì 5 maggio 2023**, di cui si chiede con la presente l'annullamento in via di autotutela, **era inferiore al numero legale prescritto** (la metà + 1 dei consiglieri), essendo presenti soltanto 8 consiglieri + 1 (il sindaco), quindi complessivamente 9, cioè una unità in meno dei 10 previsti perché la seduta potesse ritenersi validamente costituita in seconda convocazione.

Tra l'altro, in forza del **parere del Ministero dell'Interno del 21.03.2019**, anche laddove si fosse verificata una supposta antinomia normativa, il caso sarebbe dovuto essere risolto **in base al principio della prevalenza della disciplina speciale dettata dal regolamento**.

Alcun rilievo hanno, pertanto, le considerazioni ed argomentazioni enunciate durante la seduta comunale del 5 maggio scorso da parte del Segretario Generale, atteso che con **circolare ministeriale n. 1454 del 04.02.2021**, è stato diramato il **parere n. 129 dell'01.02.2021**, con il quale il Consiglio di Stato, fornendo, tra l'altro, indicazioni in materia di quorum, **ha specificato che nel caso in cui il risultato della divisione del numero dei componenti l'organo collegiale o dei consiglieri assegnati dia un resto in decimali, deve optarsi per l'arrotondamento in eccesso alla cifra intera superiore**.

La giurisprudenza stessa propende per il criterio puramente aritmetico, in quanto più semplice e lineare e maggiormente rispettoso delle prerogative dei consiglieri, **secondo il**

quale dovrebbe applicarsi sempre l'arrotondamento all'unità superiore, in quanto l'esito con decimali dell'operazione deve soddisfare sempre il requisito minimo posto dalla disposizione da applicare.

Principio giuridico consolidatosi nel tempo per aver trovato ampio riscontro anche e soprattutto in ordine alle sedute in seconda convocazione dei consigli comunali.

Vale considerare, inoltre, che per prassi (perché, ricordiamolo, anche la consuetudine è fonte di diritto) anche i due rami del Parlamento Italiano hanno sempre agito nel senso di applicare in ogni caso l'arrotondamento per eccesso al numero superiore.

Lo stesso Consiglio di Stato, Sezione III, con sentenza n. 1482 del 01.03.2018, ha giudicato inderogabile la disciplina del calcolo del quorum costitutivo prevista dall'art. 38, comma 2, del TUEL.

Ne consegue che, in assenza di discrasie ed antinomie normative, il Presidente del Consiglio Comunale prima, ed il Segretario Generale dopo, avrebbero dovuto limitarsi ad applicare la fonte regolamentare e dichiarare la seduta non valida, anche in ragione del principio *ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit*, per cui occorre attenersi rigorosamente alla lettera della legge e degli statuti e dei regolamenti comunali, tenendo conto anche dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta dall'art. 114 della Costituzione.

Nello specifico è evidente che dal 2001 ad oggi il regolamento comunale, con le sue prescrizioni sia in ordine al quorum costitutivo che al quorum deliberativo, è stato sempre rispettato dai diversi e molteplici componenti succedutisi alla massima assise del Comune di Rutigliano, nonché nelle commissioni consiliari per le quali vige la stessa prescrizione.

Vale ribadire che al Comune di Rutigliano sono assegnati 17 consiglieri, compreso il Sindaco. La metà di 17 è 8,50 che, arrotondato per eccesso, diventa 9. Perché possa ritenersi valida la seduta di consiglio comunale in prima convocazione devono essere presenti 9

consiglieri su 17, compreso il Sindaco. Perché possa ritenersi valida la seduta di consiglio in seconda convocazione è necessario che i presenti siano la metà +1, ovvero 9+1 (10), compreso il Sindaco.

Orbene, è del tutto evidente che venerdì 5 maggio 2023, durante l'appello del Segretario erano presenti soltanto 8 consiglieri + il Sindaco (9), per un totale inferiore rispetto a quello prescritto (10) perché si potesse ritenere validamente costituita la seduta in seconda convocazione.

Infine, appare alquanto singolare che soltanto oggi, dopo 22 anni dall'approvazione del regolamento, si ponga un problema tale da delegittimare il massimo organo istituzionale e rappresentativo del paese, giungendo ad eliminare di fatto – in un solo colpo – anni di storia amministrativa formatasi attraverso deliberazioni assunte secondo i criteri prescritti dal regolamento che oggi l'amministrazione Valenzano non riconosce e/o considera superati, annientando così la differenza tra i quorum di prima e seconda convocazione.


Siamo certi si sia trattato di un evidente, quanto macroscopico errore in cui sono incorsi gli organi politici ed istituzionali del Comune di Rutigliano, ai quali rimettiamo la presente al fine di procedere tempestivamente ad un utile e necessario ravvedimento.

Tanto premesso, i sottoscritti Consiglieri, legittimati a ricorrere avverso l'approvazione di deliberazioni consiliari in difetto del quorum regolamentare previsto, nell'esercizio delle proprie funzioni ed al solo fine di evitare l'illegittimità inficiante il funzionamento dell'organo rappresentativo in seno al quale le loro prerogative individuali si manifestano

CHIEDONO

al Comune di Rutigliano, in persona del Sindaco pro tempore e, per esso, al Segretario Generale, dott.ssa Antonella D'Amore di


annullare e/o revocare in via di autotutela



- tutti gli atti deliberativi adottati dal consiglio comunale di Rutigliano, nella seduta del 05 maggio 2023 in quanto atti assunti all'interno di una seduta esercitata in aperta violazione del numero legale ex art. 45 del regolamento comunale, approvato con delibera di consiglio comunale n. 97 del 20.12.2001.

Si avverte sin d'ora che, ove **entro e non oltre il giorno 12 maggio 2023**, intervenisse diniego e/o silenzio alle richieste sopra formulate, i sottoscritti Consiglieri saranno costretti ad evidenziare quanto accaduto nelle competenti sedi giurisdizionali, per tutti i motivi qui esposti e per quelli che ci si riserva sin d'ora di proporre, con ogni conseguenza di legge.

Con osservanza.



Handwritten signatures of five council members, each written on a horizontal line. The signatures are: 1. A large, stylized signature. 2. A signature that appears to read 'Luigi Luca Poch'. 3. A signature that appears to read 'Domenico...'. 4. A signature that appears to read 'Vittorio...'. 5. A signature that appears to read 'Pasquale...'. The signatures are written in black ink on a white background.

Si allega:

- 1) Convocazione del consiglio comunale.
- 2) Estratto dello Statuto Comunale di Rutigliano.
- 3) Estratto del Regolamento del Consiglio Comunale di Rutigliano

ALL. 1
321/23



COMUNE DI RUTIGLIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Prot.n. 8043

li, 19 aprile 2023

Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale.

All'Avv. Giuseppe Palmino
Consigliere Comunale
Via Silvio Pellico 8
70018 Rutigliano BA

Il Presidente del Consiglio, visti i poteri attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento di Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei Capigruppo in data 18/03/2023, invita la S.V. a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale, convocato in sessione Ordinaria di Prima in seduta Pubblica per **Sabato 29-04-23 alle ore 9:00, e in seconda convocazione per Venerdì 05-05-23 alle ore 16:30 presso la sala consiliare, per discutere gli argomenti di cui al seguente**

ORDINE DEL GIORNO

- N.1 RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 LETT.A) D. LGS. N.267/2000. SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA PUGLIA n. 3538/2022 del 21.11.2022.
- N.2 APPROVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
- N.3 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023 - 2025
- N.4 APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI - TARI PER L'ANNO 2023
- N.5 REALIZZAZIONE DI OPIFICIO PER LA LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI. ADEMPIMENTI DI CUI ALL' ART. 37 LETT. C) E ALL' ART. 38 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE P.R.G.
- N.6 ADESIONE DEL COMUNE DI RUTIGLIANO ALLA ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA (AiCC)

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Dott. Alessandro Milillo)

RELATA DI NOTIFICA

Il Sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato il presente avviso al suddetto Consigliere Comunale mediante consegna di copia a mani proprie

Rutigliano, li

19/04/2023

IL MESSO COMUNALE



ALL 2



COMUNE DI RUTIGLIANO
PROVINCIA DI BARI

STATUTO
COMUNALE

Approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 53 del 13
luglio 2000

Consiglieri Comunali sono stabiliti dal regolamento.

Articolo 22

Norme generali di funzionamento

Le norme del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati. L'adunanza del Consiglio deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza, da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Le sedute di Consiglio Comunale in seconda convocazione si intendono valide se è presente la metà più uno dei consiglieri assegnati.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 23

Composizione

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e presiede, proclamando i risultati delle relative votazioni, e da sette Assessori.

Articolo 24

Nomina

Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Nell'atto di nomina vengono definite le aree politico-programmatiche attribuite ai singoli Assessori, correlandole ai gruppi di materie gestite dai singoli Responsabili di Servizio e precisando esplicitamente che la gestione e la responsabilità dei risultati restano attribuite agli stessi Responsabili.

Gli Assessori svolgono attività di indirizzo e controllo sul settore di competenza.

Dell'avvenuta nomina viene data comunicazione dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione dello stesso.

Oltre alle cause di incompatibilità previste dalle leggi vigenti, la carica di

Att. 3



COMUNE DI RUTIGLIANO
PROVINCIA DI BARI

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 20.12.2001.

10. Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all'ordine del giorno, corredate della relativa istruttoria e dei pareri richiesti, devono comunque essere depositate presso la Segreteria almeno quattro giorni prima dell'apertura della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 24 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

11. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari e ai pareri dei responsabili dei servizi, per poter essere esaminata.

12. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

13. L'inosservanza delle norme di convocazione rende invalida la seduta. Tuttavia, l'invalidità deve ritenersi sanata qualora il Consigliere interessato sia presente alla riunione e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

14. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il terzo giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

15. Le proposte relative alla modifica dello statuto, alla approvazione o modifica di regolamenti devono essere comunicate ai capigruppo consiliari e ai consiglieri comunali non costituiti in gruppi consiliari almeno 10 giorni prima della adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti tali argomenti. Il deposito degli atti relativi avviene al momento della comunicazione ai capigruppo, dandone avviso ai consiglieri. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a 20 giorni dalla data di adunanza del Consiglio, stabilita per l'esame, entro il quale sono presentati dalla Giunta al Consiglio Comunale, in apposita adunanza, gli schemi di bilancio annuale, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a 20 giorni dalla data di adunanza del Consiglio stabilita per l'esame, entro il quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Del deposito del rendiconto è data comunicazione ai Consiglieri. I Consiglieri comunali hanno, comunque, diritto di ottenere dal Segretario comunale copia delle proposte depositate di tutti i documenti che vi si riferiscono.

Art. 45

Validità delle sedute

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non intervenga almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno due giorni dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervenga almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati.

2. Se il quorum di cui al comma precedente per la prima e seconda convocazione non è raggiunto entro trenta minuti da quella fissata, la seduta è dichiarata deserta e viene redatto apposito verbale.

3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi;
- b) coloro che si allontanano dalla sala della riunione prima del voto.

5. Ogni Consigliere, che entra in sala dopo fatto l'appello o che si allontana prima del termine della seduta, deve darne avviso al segretario per l'annotazione.

Art. 46

Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. Prima di dichiarare deserta una seduta in corso, perché mancante del numero legale, ne è disposta una temporanea sospensione di almeno dieci minuti trascorsi i quali senza che sia raggiunto il numero legale, la seduta è dichiarata deserta.

3. La seduta di seconda convocazione deve tenersi non prima di due giorni e non dopo otto giorni da quella di prima convocazione dichiarata deserta.

4. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art.46.

5. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

6. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente del Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art.46.